



tecniche normative

Marina Pietrangelo
La lingua degli atti notarili e la certezza degli atti giuridici*

SOMMARIO: 1. La coerenza del sistema giuridico: chiarezza, certezza e sicurezza giuridica. – 2. La legge e l'atto notarile. – 3. Qualche rimedio già sperimentato. – 4. Conclusioni

1. La coerenza del sistema giuridico: chiarezza, certezza e sicurezza giuridica.

Ci si intende qui occupare di un linguaggio giuridico particolare e precisamente della lingua degli atti notarili. Rifletteremo insieme sulle tecniche linguistico-giuridiche che possono favorire la redazione di atti notarili più chiari e auspicabilmente più comprensibili.

Lo faremo però senza mai perdere di vista la funzione ordinamentale della chiarezza dei testi del diritto (che regolino in generale la condotta dei consociati o intervengano su una particolare sfera della vita del singolo): assicurare la certezza dei diritti e delle relazioni tra gli individui, garantendo la sicurezza giuridica nel nostro stato di diritto.

È utile ricordare ancora una volta che non è “solo” questione di lingua: è invece anche e soprattutto questione di diritti, anzi, meglio, di effettività dei diritti dei consociati.

Senza pretesa di esaustività, proverò dunque ad identificare il filo rosso che lega tra loro i testi del diritto, mostrando come lo speciale tema della chiarezza degli atti notarili che oggi ci occupa sia saldamente incastonato in quello che abbiamo imparato a conoscere come principio generale della chiarezza e certezza del diritto, ma che oggi ritroviamo più frequentemente nella formula della sicurezza giuridica: una commistione di prevedibilità e calcolabilità delle risposte giuridiche con l'esigenza di mantenere uniforme e costante l'interpretazione dei testi del diritto.

Questo poliedrico principio investe trasversalmente tutta la produzione giuridica, favorendo così il mantenimento della coerenza del sistema giuridico complessivo. Più volte la nostra Corte costituzionale ci ha ricordato che la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico costituiscono assieme uno dei “fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e

* *Relazione al Seminario La lingua degli atti notarili e la certezza dei diritti, organizzato dall'Accademia della Crusca, da Federnotizie e Federnotai e dall'Ittig-Cnr (Firenze, 26 ottobre 2018).*



tecniche normative

dello stesso ordinamento”¹, dunque un valore che prescrive la sicurezza giuridica del sistema, ma che al tempo stesso intende tutelare anche l'affidamento dei terzi, specie in un ordinamento in continua espansione. Le incertezze generate fisiologicamente da una regolamentazione che innova significativamente regole già consolidate (si pensi, per esempio, nell'ordinamento nazionale all'uso dei cosiddetti “precedenti conformi” nei processi civile o amministrativo) ricadono tutte sui destinatari delle norme e su coloro che devono applicarle.

Questa comunanza nei principi si ritrova anche nella comune scarsa attitudine a perseguirli nella fase di redazione dei testi, che risulta, infatti, afflitta dai medesimi vizi. In atti giuridici profondamente diversi per natura e per effetti prodotti ritroviamo cioè gli stessi usi linguistici e le stesse tecniche redazionali a cui spesso addebitiamo imprecisione, ambiguità e incertezza; e ciò nonostante per alcuni tipi di atto, si pensi alle fonti normative, siano da tempo conosciute soluzioni linguistiche e tecniche di composizione dei testi alternative alle forme oscure tipizzate (cfr. i manuali sul *drafting* normativo).

La letteratura che analizza le cause della cattiva qualità della regolazione è sterminata ed è ricca di indirizzi e proposte utili per correggere almeno i mali più diffusi di una regolazione gravata da oscurità permanente. Numerosi sono, infatti, le regole e i suggerimenti standardizzati raccolti in manuali ad uso dei regolatori, i quali per il vero – e per tante ragioni che qui non c'è tempo di riferire – sono ancora troppo poco utilizzati.

Queste soluzioni alternative, pensate per migliorare la qualità testuale degli atti normativi – sempre nella prospettiva indicata della chiarezza e della certezza dei diritti ad essi sottesi –, possono dunque essere recuperate anche per il caso degli atti notarili, molti dei quali presentano storicamente una struttura formale più vicina alla legge di quanto la diversa natura degli atti non lasci intendere.

Atti differenti afflitti dalle stesse oscurità potrebbero cioè essere schiariti con interventi correttivi basati per molta parte sulle soluzioni linguistico-giuridiche già sperimentate per altri tipi testuali.

Insomma, la redazione di un atto notarile non pare proprio attività eccentrica rispetto alla più genere attività di scrittura giuridica.

Questa prospettiva unificante (e uniformante, laddove possibile) sembrerebbe meglio corrispondere anche ai canoni della produzione giuridica contemporanea, dai confini mobili e più estesi che in passato, che esprime un diritto in trasformazione (qualcuno parla addirittura di diritto

¹ [Corte cost. n. 209 del 2010](#), punto 5.1. del diritto



tecniche normative

liquido, recuperando la “società liquida” del noto sociologo), nel quale cioè si moltiplicano i soggetti produttori di diritto o mutano le loro competenze originarie. Nei decenni sono comparsi nuovi regolatori e sono apparse nuove fonti, che s'intersecano e si sovrappongono. Proprio questa complessità del nostro diritto attuale invoca maggiori uniformità e coerenza nel sistema giuridico, anche solo per fronteggiare i rischi fisiologici di un'instabilità dovuti al "troppo diritto" e alla sua cattiva qualità testuale.

Inoltre, e questo ci preme oggi mettere in evidenza, in questo diritto contemporaneo così esteso, così come s'intersecano le fonti (nel nostro caso, pensiamo alla relazione storica tra la legge e l'atto notarile, di cui poi si dirà), analogamente s'intersecano i piani linguistici, anche in un rapporto di interdipendenza. Come i coppi e gli embrici sui tetti di Firenze.

Le peculiarità dell'atto notarile restano, come resta fortemente specializzata la materia; tuttavia il legislatore e il notaio - che ben si conoscono e frequentano in quel rapporto di interdipendenza - nell'attività di redazione dei propri atti si ritrovano entrambi davanti a una struttura testuale molto rigida, nella quale anche la scelta del registro linguistico pare più costretta che in altri tipi testuali. Ciò risulterà evidente proprio nel corso del laboratorio, in occasione del quale si vedrà anche come non poche delle soluzioni tecniche (linguistico-giuridiche) suggerite per rendere più chiari e comprensibili gli atti notarili sono tratte proprio dalla lunga esperienza (accademica e istituzionale) relativa al miglioramento della qualità testuale degli atti legislativi. Soluzioni da condividere nella prospettiva ricordata della coerenza e della uniformità del sistema giuridico.

2. La legge e l'atto notarile.

Veniamo ora a considerare più da vicino la relazione di interdipendenza tra la legge e l'atto notarile, ponendoci anzitutto una domanda: quanto incide sull'attività svolta dal notaio - e specialmente sulla redazione dell'atto - l'oscurità della legge che disciplina una certa materia. Le oscurità legislative possono assumere vesti molteplici: istituti giuridici nuovi introdotti con legge, ma privi di definizione; mancato coordinamento con le fonti previgenti che regolano la medesima materia; interventi di modifica e integrazione continui, senza mai novellare la prima fonte ecc.

Non sempre i tanti anticorpi del sistema giuridico risultano sufficienti per contrastare questi vizi



tecniche normative

che finiscono per generare un'oscurità a cascata, la quale rischia di travolgere altri atti, generando ulteriori difficoltà applicative e contenzioso.

Avviene allora in alcuni casi che all'ambiguità di una fonte sopperisce un'interpretazione non autentica, magari concordata informalmente mediante gli organi rappresentati della categoria professionale. Questa interpretazione supplente nella fase di attuazione della legge di fatto produce diritto, forzando però i parametri di legalità dell'intero sistema giuridico. Dal diritto incerto a un diritto altro e supplente. Anche questi sono rischi insiti nell'assenza di chiarezza, perché l'interpretazione che supplisce è richiesta proprio dalla insufficiente e ambigua formulazione legislativa. Se il notaio, come accade, è interprete, la sua opera di esegesi non può essere “ridotta” ad attività che supplisce alle occasionali oscurità legislative. Cioè, se l'interpretazione è pratica informale non regolata dall'ordinamento, occasionata dalla fragile e ambigua legislazione, lo stesso ruolo istituzionale del notaio è svilito. Diverso sarebbe se questa attività fosse accolta dal nostro sistema giuridico, come d'altro canto già accade, almeno formalmente, per i contributi offerti a vario titolo da altri soggetti nel corso del procedimento di formazione della legge: dalla “vecchia” concertazione alle audizioni in commissione alle “nuove” consultazioni aperte, fino alle attività di rappresentanza degli interessi o lobbying, dal 2016 entrata ufficialmente alla Camera dei deputati.

Qualche esempio recente. La legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che mi sembra abbia posto non pochi problemi di tipo interpretativo e operativo per il notaio. Una legge in cui manca peraltro una disposizione introduttiva con le definizioni degli istituti dalla stessa regolati: una tecnica ampiamente sperimentata, che per l'appunto avrebbe potuto ridurre l'ambiguità legislativa e la conseguente incertezza nella fase applicativa.

Un secondo e diverso esempio di oscurità originaria, che avvolge anche la fase attuativa, si può trarre dal cattivo uso delle “leggi di fine anno” alle quali viene assegnata la tanto deprecata (ma ancora praticata) funzione *omnibus*: leggi in cui entrano disposizioni di modifica in modo alluvionale che rendono una certa disciplina frammentata e sfuggente. Tra i possibili esempi, segnalo la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che disciplina (in uno dei tanti commi dell'articolo 1) la materia dei versamenti su conto corrente cui è tenuto il notaio: “articolo 1, comma. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: a) tutte le somme



tecniche normative

dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64; c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.”.

Con questi esempi (ma quanti altri se ne potrebbero fare) voglio solo mostrare lo stretto legame tra le incertezze (anche linguistico-lessicali) presenti nella fonte normativa e la connessa attività di definizione di un atto notarile, al quale è egualmente richiesto - come alla legge generale - di essere chiaro e certo, così che i rapporti con esso definiti risultino certi e sicuri.

Solo mediante atti notarili chiari e comprensibili - e questo è in fondo il senso di questa nostra giornata - possono essere garantite le posizioni giuridiche dei privati, la loro libertà di scelta e prima ancora il diritto a essere informati sui propri diritti e sulle relative modalità di esercizio.

Nella relazione tra la legge e l'atto notarile, il linguaggio dei notai appare come un meta linguaggio, un linguaggio di secondo grado, un linguaggio sul linguaggio: esso muove cioè inevitabilmente dal linguaggio della legge, che ne determina i contenuti. Questo meta linguaggio dovrà trovare nel piano linguistico superiore, quello della legge ordinaria, precisione tecnica e chiarezza. Come osserva Irti in uno dei suoi tanti saggi sulla calcolabilità del diritto, “È nell'interesse dei destinatari che diritti ed obblighi siano definiti con strenuo rigore... Non c'è un linguaggio democratico della legge ma solo un linguaggio preciso o impreciso (...). A torto il tecnicismo è sospettato di “antidemocrazia”, giacché esso, proprio con rigore di parola e nettezza di



tecniche normative

contenuti, tutela interessi di comuni e di singoli, e fornisce sostegno alle pretese 'popolari'².

3. Qualche rimedio già sperimentato.

Gli atti notarili non sono certo riducibili ad unità, anche sotto il profilo linguistico (si pensi solo alla differenza tra una compravendita e un verbale societario). Tuttavia, come ho detto, essi presentano alcune oscurità tipizzate che si prestano ad essere rimosse agevolmente mediante il ricorso a soluzioni linguistico-giuridiche già sperimentate e condivisibili.

Vediamo allora alcune delle tecniche già conosciute e utilizzate per risolvere ambiguità testuali o prevenire incertezze interpretative o comunque per favorire la comprensione dell'atto.

Ho menzionato già la regola sulle definizioni (a proposito della legge del 2016 sulle dat), prevista in tutti manuali sul *drafting* normativo (per restare ai testi storici, ricordo qui le Circolari del 2001 di Camera, Senato e Presidenza del Consiglio; il “Manuale Rescigno” usato dai legislatori regionali; il Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali dell’Unione europea³), del cui impiego in modalità analoga all'interno degli atti notarili peraltro si discute da tempo⁴.

Un'altra buona pratica che ritroviamo codificata nei tanti manuali sulle tecniche redazionali, spendibile anche negli atti notarili, è quella relativa alle forme di citazione di atti o di parti di atti normativi all'interno (almeno) di uno stesso atto notarile. Essa garantirebbe omogeneità grafica e soprattutto rinvii più certi alle fonti normative, mediante il ricorso a formule standardizzate (anch'esse già definite nella manualistica sul *drafting*). Specie nei testi particolarmente estesi e complessi, si tratterebbe, infatti, di ricorrere alla citazione in forma integrale solo la prima volta che si fa menzione della fonte (es. legge giorno mese anno, n. X, Titolo legge), richiamandola invece

² N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, 73 e 75.

³ Le circolari sono state adottate nel 2001 congiuntamente in identico testo (con il titolo *Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*) dai presidenti della [Camera dei deputati](#), del [Senato della Repubblica](#) e della Presidenza del Consiglio dei ministri. I legislatori regionali si sono dotati di un manuale più esteso, denominato *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*. Il manuale per le Regioni è stato promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale; l'ultima edizione è del 2007. L'ultima versione consolidata del [Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali](#) è del 2011, mentre la [Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea](#) è alla sua seconda edizione (2015).

⁴ Tra gli altri, v. G. SICCHIERO, *Le clausole contrattuali*, in E. Marmocchi (cur.), *L'atto pubblico fra tecniche di redazione e forme di comunicazione*. Atti del Convegno di studi Tropea, 10 e 11 giugno 2005, Milano, 2006, 37 ss.



tecniche normative

successivamente sempre in una forma semplificata (o breve) standardizzata. Nelle proposte attuali diverse sono le possibili forme semplificate (es. legge numero/anno o l. numero/anno o legge n. numero/anno); ovviamente nell'atto occorre ripetere sempre la stessa formula. Nel caso di un atto notarile, si potrebbe anche adottare sin dal principio la forma breve, purché essa nella prima citazione non sia muta, cioè sia accompagnata dal titolo dell'atto, meglio se da un titolo breve (es. legge edilizia). Se manca il titolo breve ufficiale dell'atto, il titolo esteso può utilmente essere riassunto dal "redattore" secondo la prassi.

Sarebbe insomma auspicabile una standardizzazione dei riferimenti o rinvii normativi, che nell'atto notarile possono comparire sia come rinvii dichiarativi (sono privi di funzione normativa in quanto non travasano contenuto normativo, ma servono a indicare o ricordare qualcosa cui si riferiscono) sia come rinvii con funzione normativa vera e propria. In entrambi casi, ma specialmente nell'ipotesi di rinvii con funzione normativa, per evitare incertezze interpretative è sempre preferibile utilizzare una formulazione che identifichi precisamente la fonte citata alla data della definizione dell'atto (cosiddetto rinvio materiale o fisso con funzione normativa, distinto dal rinvio mobile o recettizio, che invece sottintende un rinvio alla fonte, e non alla disposizione). Questa scelta parrebbe meglio corrispondere all'esigenza di certezza dei rapporti e delle posizioni giuridiche "regolate" con l'atto notarile.

Quando poi compaiono riferimenti a fonti normative integrate e modificate ripetutamente nel tempo, magari come disposizioni intruse in decreti-legge o leggi omnibus, per le quali manchino testi coordinati e che non siano state oggetto di semplificazione o riordino per esempio mediante codici di settore, è opportuno identificare la fonte citata precisando anche la vigenza a una certa data. In ogni caso, è da escludere l'indicazione di uno solo degli atti che sono intervenuti sulla fonte originaria (es. legge x, come modificata dal d.l. y, convertito nella legge z), rischiosa dal punto di vista dell'esatta individuazione dell'atto richiamato. Com'è noto, infatti, potrebbe essere intervenute modifiche ulteriori, magari non immediatamente rilevanti ai fini della disciplina, ma che andrebbero egualmente annotate. D'altro canto, il legislatore ricorre raramente alla tecnica della novellazione, che consiste nell'introdurre modifiche o integrazioni testuali sostituendo integralmente, se non l'intero articolo previgente, almeno il comma⁵. Dunque, occorre essere davvero molto molto accorti

⁵ Il portale pubblico [Normattiva](#), nel quale è pubblicata con valore notiziale tutta la normativa statale, offre per esempio il servizio della consultazione della fonte nella sua versione vigente ad una certa data (cosiddetta "multivigenza").



tecniche normative

nella citazione delle fonti.

4. Conclusioni.

Ho iniziato il discorso ricordando che certe oscurità ricorrono un po' ovunque nei testi del diritto. Senza cercare una via di fuga dalle responsabilità dei diversi "redattori", è però anche vero che queste oscurità appaiono più gravi nelle leggi ordinarie, che hanno – ci ricorda ancora Irti - “l'indifferibile dovere della sicura e stringente chiarezza”⁶ perché “Dal linguaggio normativo discendono quei significati ermeneutici, onde si conferisce forma giuridica alla nuda fattualità; e questa, a sua volta, si eleva al linguaggio, assumendo predicati e qualifiche, entrando in schemi e tipi, che altrimenti le sarebbero estranei”⁷.

Non meno chiaro però può essere un atto notarile, se si prefigge di assicurare alle parti la certezza dei rapporti giuridici in esso definiti. Un atto notarile chiaro è allora un atto che non lascia alle parti margini per forzare l'interpretazione delle clausole, attribuendo loro un significato diverso rispetto a quello originariamente voluto.

Ma non solo. Oltre che sulla base della conformità del testo redatto alla volontà espressa dalle parti, la chiarezza e l'univocità di un atto notarile dovrebbero essere misurati sulla base della sua complessiva capacità comunicativa.

L'atto scritto dal notaio sarà tanto più chiaro quanto più riuscirà ad essere compreso, e non solo dal suo diretto destinatario⁸ un atto che saprà accorciare la distanza tra il professionista e il cliente, tra il tecnico del diritto e il suo interlocutore, senza mai svilire il ruolo e le responsabilità istituzionali del notaio che lo adotta.

⁶ N. IRTI, *Un diritto*, cit., 77

⁷ *Ivi*.

⁸ Evidenzia questo profilo G. RESCIO, *L'atto societario*, in E. Marmocchi (cur.), *L'atto pubblico*, cit., 55, ricordando che vi sono atti che "nascono tra parti", ma poi vivono una vita propria producendo effetti verso altri terzi.